



Messico, Guadalajara 05 - 07 marzo 2019

MESSICO: PARTECIPAZIONE A EXPO ANTAD & ALIMENTARIA 2019

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza una partecipazione collettiva di aziende italiane alla manifestazione **Expo ANTAD & ALIMENTARIA**, evento di riferimento per il settore agroindustriale in Messico, che si terrà nella città di **Guadalajara tra il 5 ed il 7 marzo 2019**. La fiera unisce i due settori distributivi **Ho.Re.Ca.** (Alimentaria) e **Distribuzione Moderna** (Expo Antad). All'evento partecipano i più importanti soci dell'associazione di categoria ANTAD (*Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales*, che conta 106 catene). L'evento accoglie annualmente circa **1.500 espositori e 45.000 visitatori professionali** (importatori/distributori, ristoratori, chef, sommelier, riviste specializzate ed accademie di cucina). Nel 2018, la manifestazione ha visto la presenza di 380 espositori internazionali e diversi padiglioni ufficiali, tra cui: Spagna, Canada, Cina, Corea del Sud, Colombia, Argentina, Turchia. La collettiva italiana, organizzata da ICE - Agenzia, includeva nove aziende italiane.



Agroindustria

Alimentari e Bevande,

Luogo:

Messico, Guadalajara

Data Evento:

05 - 07 marzo 2019

Scadenza Adesioni:

30/11/2018

Data Pubblicazione: 08/10/2018

Siti Utili:

<http://www.alimentaria-mexico.com/en/home>

Iscriviti alla Newsletter ICE:

www.newsletter-ice.com

PERCHE' PARTECIPARE

Il mercato messicano registra un **crescente interesse per i prodotti agroalimentari italiani**, percepiti come sani e di alta qualità, distribuiti prevalentemente presso i punti vendita specializzati, nei ristoranti *gourmet* e negli alberghi. I prodotti principalmente importati dall'Italia sono: **olio d'oliva e vino, paste alimentari, formaggi, cibi confezionati**. Inoltre, il *Made in Italy* si afferma in Messico nel settore **conservas**, sia per il consumo privato che per il settore Ho.Re.Ca. La congiuntura favorevole per le esportazioni agroalimentari italiane in Messico è confermata dai dati d'interscambio: nel 2017, il nostro **export** ha superato il controvalore di **62 milioni di euro**, con una crescita del **21,5 %** rispetto all'anno precedente. Nel primo semestre 2018, la dinamica favorevole appare ulteriormente accresciuta al **+ 26,7 %**, se confrontata allo stesso periodo dell'anno precedente.

www.ice.gov.it

P. IVA ICE-Agenzia 12020391004

Offerta ICE-Agenzia

ICE-Agenzia ha opzionato per le aziende italiane partecipanti un'area di 162 mq. All'interno della Collettiva verrà allestito un Centro Servizi per fornire assistenza alle aziende.

La quota di partecipazione, pari a **1.700 € + IVA** per modulo di **9 metri quadri**, include:

- affitto area espositiva;
- allestimento e arredamento dello stand;
- centro servizi dotato di corner computer e stampante;
- inserimento nel catalogo ON LINE ufficiale della fiera;
- assistenza in fiera da parte di personale qualificato ICE e di interpreti ad uso non esclusivo;
- assicurazione del campionario;
- servizi generali (pulizia, vigilanza, ecc.);
- azioni di direct marketing per la sensibilizzazione degli operatori locali;
- nota informativa sul mercato.

Resteranno a totale carico degli espositori le spese relative al trasporto e movimentazione del campionario, le spese di viaggio e alloggio del proprio personale in Fiera.

MESSICO: PARTECIPAZIONE A EXPO ANTAD &
ALIMENTARIA 2019
Guadalajara, Messico

INSERIMENTO NEL CATALOGO



Per l'inserimento nella **brochure** della collettiva di ICE - Agenzia, le aziende partecipanti dovranno caricare il materiale necessario (logo, foto, nominativo del rappresentante, breve descrizione aziendale in Spagnolo, riferimenti dell'eventuale agente / distributore / filiale in Messico) attraverso uno specifico link, che sarà comunicato successivamente.

CONTATTI

ICE-AGENZIA ROMA

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane
Via Liszt 21 - 00144 Roma

UFFICIO AGROALIMENTARE E VINI

Dirigente: PASCARELLI ANNA FLAVIA
Riferimenti: **Giovanni Bifulco**
Email: g.bifulco@ice.it
Tel: 06 59929715
Fax: 06 89280323

ICE CITTÀ DEL MESSICO

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE
CAMPOS ELISEOS, 385 - PISO VI - COLONIA POLANCO
11560 CIUDAD DE MEXICO D.F.
Tel: 005255 52808425
Fax: 005255 52802324
messico@ice.it

€ 1.700 + IVA per un modulo di 9 mq

Il MODULO di ADESIONE va compilato ONLINE sul sito:

<https://www.ice.it/it/settori/industria-alimentare-e-agricoltura/antad-2019>

alla pagina "**Modulo di adesione**". A conclusione della registrazione ONLINE, ICE - Agenzia invierà un'email con le istruzioni e, in allegato, la Scheda di Adesione che, per essere valida, dovrà essere STAMPATA, TIMBRATA e FIRMATA in ogni pagina (firma autografa o digitale) dal legale rappresentante pro-tempore ed INVIATA all'indirizzo PEC: **agroindustria@cert.ice.it** entro i termini sotto indicati:

Apertura delle iscrizioni: 08 ottobre 2018 - **Chiusura iscrizioni: 30 novembre 2018.**

Le domande pervenute oltre la chiusura delle iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dell'area espositiva disponibile. Le richieste in sovrannumero e quelle giunte dopo la chiusura delle iscrizioni verranno collocate in un'apposita lista cronologica d'attesa. La superficie richiesta dovrà essere indicata esclusivamente in numero di stand. L'adesione delle aziende è soggetta all'allegato Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative ICE.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Non saranno accolte le domande pervenute da parte di **aziende morose** nei confronti dell'Agenzia anche se presentate da organismi associativi. Qualora l'area espositiva disponibile non dovesse risultare sufficiente a soddisfare le richieste pervenute entro il termine, l'Agenzia si riserva la facoltà di procedere ad una proporzionale riduzione delle aree da assegnare.

DICHIARAZIONE D'INTENTO Eventuale Dichiarazione di Intento, intestata all'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Codice Fiscale -P.IVA 12020391004) dovrà essere trasmessa all'indirizzo **amministrazione@ice.it** unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. La mancata trasmissione della Dichiarazione di Intento e della ricevuta telematica dell'Agenzia delle Entrate comporterà l'impossibilità di emettere fatture in esenzione IVA. È altresì esclusa la possibilità di intervenire successivamente all'emissione di fattura.

INFO AGGIUNTIVE

MODALITA' DI PAGAMENTO

La **fattura** sarà trasmessa all'Azienda trascorsi 10 gg dall'invio, da parte dell'ICE-Agenzia, della lettera di ammissione all'iniziativa con indicazione dello spazio assegnato. L'azienda avrà 10 giorni di tempo dalla ricezione della lettera di ammissione per decidere se confermare o meno la partecipazione. In caso di rinuncia entro tale termine all'azienda verrà restituito l'intero anticipo versato.

Superati i 10 gg previsti, in caso l'ICE riassegna il modulo ad altra azienda, il rinunciatario dovrà pagare una penale pari al 15% dell'importo per l'area prevista. In caso di mancata riassegnazione dello spazio, l'azienda sarà tenuta a versare l'intero importo dovuto per l'area richiesta (ART 12 regolamento). Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia al Regolamento Generale.

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL'ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

Il presente regolamento ha carattere di indirizzo generale. Particolari specifiche attinenti alle singole iniziative sono precisate nelle relative circolari di pubblicizzazione

ART. 1. PREMESSA Le iniziative sono organizzate dall'ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata ICE-Agenzia, per sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo.

Tale attività è svolta nel quadro della politica di promozione ed internazionalizzazione delle imprese in conformità alle linee guida e di indirizzo strategico assunte dalla Cabina di Regia istituita dal D.L. 6/12/11 n. 201, convertito dalla L. 214 del 22/12/11.

ART. 2. PARTECIPAZIONE Sono ammesse a partecipare le aziende italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA. Qualora partecipino tramite propri incaricati o rappresentanti in loco, rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione. Sono altresì ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come "domanda collettiva" di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con l'ICE-Agenzia in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgono tutte le norme contenute nel presente "Regolamento" unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate dall'ICE-Agenzia per la specifica iniziativa. Il termine "azienda" indicato nel presente "Regolamento" vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all'iniziativa in riferimento.

ART. 3. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI

L'adesione all'iniziativa può essere avanzata esclusivamente tramite la "domanda di ammissione" con le modalità previste dalla/e circolare/i informativa/e.

Deve pervenire entro i termini indicati per la specifica iniziativa.

In ogni caso, sono prese in considerazione, prioritariamente, le "domande di ammissione" pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte.

Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda con apposizione del timbro recante la denominazione sociale.

L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni precedenti.

Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti all'ICE-Agenzia o all'ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero; non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome dell'ICE-Agenzia o all'immagine dell'Italia; non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o leggi del paese ospitante; hanno utilizzato abusivamente marchi di altre aziende; non hanno comunicato, entro la data di realizzazione dell'evento o entro il termine previsto dalla/e circolare/i, la propria rinuncia alla partecipazione ad iniziative che non prevedevano quota di partecipazione causando lamentele o proteste giustificate da parte delle altre aziende italiane ed estere partecipanti.

Tali clausole sono applicabili dall'ICE-Agenzia a tutte le iniziative sia a titolo oneroso che a titolo gratuito.

In ogni caso l'eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato all'azienda interessata con l'indicazione delle relative motivazioni.

ART. 4. QUOTA DI PARTECIPAZIONE La quota di partecipazione, indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa, ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni se non espressamente previsto. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa. Tale quota è definita a forfait oppure, in caso di fiere o mostre, parametrata ai mq. o ai "moduli" e non è comprensiva dell'IVA, ove dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. Con la firma della "domanda di ammissione"

l'azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%.

ART. 5. PARTECIPAZIONI A TITOLO GRATUITO Il presente Regolamento è valido anche per le iniziative che non prevedono per l'adesione il pagamento di una quota di partecipazione.

ART. 6. AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA L'ammissione all'iniziativa è data dall'ICE-Agenzia a mezzo comunicazione scritta.

L'assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall'ICE-Agenzia tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. A causa delle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi l'ICE-Agenzia può avere necessità di assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta.

L'ICE-Agenzia si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti.

In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all'azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo accordo scritto con l'ICE-Agenzia.

ART. 7. PAGAMENTI E RIMBORSI Con la sottoscrizione della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a versare l'ammontare dovuto. Per talune iniziative può essere richiesto dall'ICE-Agenzia un anticipo sull'importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione all'iniziativa l'ICE-Agenzia procederà all'emissione della fattura per l'importo da corrispondere. In tale fattura sono riportate la somma dovuta, il modo ed il termine di pagamento. In caso di variazione di date o annullamento dell'iniziativa, per cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà dell'ICE-Agenzia, l'ICE-Agenzia stessa, provvederà, entro 60 gg. dalla data di comunicazione, al solo rimborso di quanto versato dall'azienda senza null'altro a pretendere dall'azienda stessa.

In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati solo se l'azienda non riconfermerà la propria adesione.

Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di partecipazione, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato o partecipare all'iniziativa.

ART. 8. PRESTAZIONI A CARICO DELL'AZIENDA ESPOSITRICE-

AGENZIA Sono di norma a carico dell'azienda espositrice le seguenti prestazioni alle quali la stessa dovrà provvedere in proprio ed a proprie spese, salvo diversa indicazione: spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a destinazione nell'area-stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione campionario in esposizione all'interno area-stand, compresa movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione all'interno dell'area-stand fino ai macchinari-apparecchiature in esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisti di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta dell'ICE-Agenzia; assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il reperimento del personale per lo stand e l'installazione di telefoni, fax, telex, ed altre apparecchiature può essere richiesto all'ICE-Agenzia fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell'azienda partecipante.

ART. 9. DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND

L'area e/o lo stand, se predisposto dall'ICE-Agenzia, vengono forniti secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco

potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito. A conclusione dell'iniziativa gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi.

La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata dall'ICE-Agenzia laddove fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire un'uniformità di presentazione della grafica. L'esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione dell'ICE-Agenzia in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell'etica vigente nel paese ospitante.

ART. 10. AREA/STAND NON ALLESTITI Nel caso di iniziative in cui l'ICE-Agenzia procede alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa ecc., previsti e pubblicati dagli Enti o Società organizzatrici della manifestazione.

ART. 11. SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L'espositore si impegna altresì, prima della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggio o il reimballaggio del campionario prima del termine previsto dalla/e circolare/i o dal regolamento dell'ente fiera. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all'immagine della manifestazione e dell'Italia, può comportare l'esclusione da altre iniziative dell'ICE-Agenzia. L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l'immagine della manifestazione o dell'Italia, con i fini istituzionali dell'attività dell'ICE-Agenzia stesso, con il tema dell'iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del paese in cui ha luogo l'iniziativa stessa. E' in ogni caso vietato esporre prodotti stranieri e/o distribuire materiale pubblicitario a tali prodotti.

ART. 12. RINUNCE L'azienda che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all'ICE-Agenzia avente valore legale nelle modalità eventualmente previste per la specifica iniziativa. Se la rinuncia viene notificata all'ICE-Agenzia *entro 10 giorni* dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa o la riduzione della superficie assegnata, nulla è dovuto dall'azienda. In casi eccezionali, espressamente previsti nella/e circolare/i informativa/e, e dipendenti dalla tipologia delle iniziative e dalle loro finalità, nonché dalla ristrettezza dei tempi di realizzazione, tale termine può essere ridotto. Non può, tuttavia, essere inferiore a 2 giorni. Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dall'ICE-Agenzia per la realizzazione dell'iniziativa. Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all'azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la prima sarà tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell'ammontare dovuto. In caso di iniziative che non prevedano la riassegnazione di spazi/stand, trascorso tale termine, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto.

ART. 13. RECLAMI Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dall'ICE-Agenzia, dovranno essere immediatamente contestati dall'azienda ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto all'ICE-Agenzia onde consentire l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L'ICE-Agenzia potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimenti-arredi dell'area-stand, l'azienda dovrà, a seconda se gli stessi vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno dell'inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell'art. 1578 C.C., ed il mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l'accettazione senza riserve dell'area-stand); durante lo svolgimento dell'iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della

manifestazione. L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopracitati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo dei lavori e delle forniture difforni, omessi o non completati.

ART. 14. AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITA'

L'ICE-Agenzia pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.).

ART. 15. TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITA' DOGANALI

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per l'espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l'introduzione o la movimentazione delle merci nell'ambito dell'area espositiva. L'ICE-Agenzia non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l'espositore è diretto. L'espositore è tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale viene realizzata l'iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L'espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel quale si svolge l'iniziativa per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.

ART. 16. ASSICURAZIONE La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione a beni e persone. L'assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata all'invio all'ICE-Agenzia, entro i termini indicati, della fattura pro-forma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce destinata all'esposizione. L'ICE-Agenzia non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.

ART. 17. ORGANIZZAZIONE VIAGGI Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, una o più Agenzie di viaggio per l'organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'ICE-Agenzia per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l'Agenzia e l'espositore è diretto.

ART. 18. PERSONALE PER LO STAND L'ICE-Agenzia offre un servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà essere mosso all'ICE-Agenzia per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra detto personale e l'azienda è diretto.

ART. 19. FORO COMPETENTE Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'ICE-Agenzia e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Data _____

Firma e timbro del Legale Rappresentante